




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0005937 - 08/06/2012 - USCIT  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 6-8 GIU. 2012

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Trani**  
**Via Arcangelo Prologo, 37**  
**76125 TRANI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 117/2012\_Tirocinio\_Valutazione condotta*

In relazione al quesito formulato in data 10 maggio 2012 con il quale si chiede se può essere iscritto nel registro del tirocinio un soggetto che ha un procedimento penale in corso, si osserva quanto segue.

Il regolamento del tirocinio (art. 7, comma 1, D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143) prevede che alla domanda di iscrizione nel registro devono essere allegati sia il certificato generale del casellario giudiziale che quello dei carichi pendenti (ovvero delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive). Ciò sta chiaramente ad indicare la necessità di un giudizio sulla condotta dell'aspirante tirocinante, anche se il requisito della condotta irreprensibile non è espressamente indicato tra quelli richiesti per l'iscrizione nel registro del tirocinio.

La sussistenza dei carichi pendenti assume autonoma rilevanza ai fini della valutazione della condotta, senza che sia necessario attendere la definizione della vicenda con sentenza definitiva. Se così non fosse, infatti, il regolamento avrebbe richiesto solo il certificato generale del casellario giudiziale e non anche quello dei carichi pendenti. Nel caso di specie, dunque, il Consiglio dell'Ordine non può sospendere la valutazione dell'istanza di iscrizione in attesa della definizione della vicenda penale ma deve pronunciarsi entro il termine previsto dal regolamento (30 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143).

Ciò chiarito, si osserva che il requisito della condotta irreprensibile deve essere autonomamente valutato dal Consiglio dell'Ordine con riferimento al singolo caso concreto in sede di decisione in merito all'istanza di iscrizione senza che il Consiglio Nazionale possa esprimere in merito alcuna valutazione specifica, non potendosi pronunciare su questioni che potrebbero costituire oggetto di cognizione da parte dello stesso Consiglio in sede di esercizio delle proprie funzioni decisorie sul ricorso ad esso eventualmente proposto in caso di diniego di iscrizione da parte di codesto Ordine (articolo 7, comma 5 del D.M. Miur citato che richiama l'articolo il comma 4 dell'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione